



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO del SINDACO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

e-mail: info@comune.villaurbana.or.it

fax 0783/44030

Prot. n° 5498
Del 28.12.2012

ORDINANZA N° 10 - 2012

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che è diffusa la consuetudine di celebrare festività ed eventi particolari con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- che tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che una serie conseguenze negative si possono determinare per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone;

RILEVATA, altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, ed in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di pubblico di luoghi di culto;

RILEVATO, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI gli art. 650 e 703 del C.P.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno datato 5/8/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTA la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

nel periodo compreso tra la sera del **31 dicembre 2012 e il 01 gennaio 2013**, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari.

Deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale su richiesta scritta e motivata nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Villaurbana;
- notificata al Comando di Polizia Municipale, alla Compagnia Carabinieri,
- alla Prefettura di Oristano;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto dalla data della pubblicazione:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Villaurbana, 28/12/2012

Il Sindaco
(Antonello Garau)